




Repubblica Italiana
Assemblea Regionale Siciliana

Servizio Studi



NOTA DI LETTURA

DDL 893

***Disposizioni finanziarie e per il sostegno ai processi di crescita
e ripartenza del sistema produttivo regionale***

Documento n. 26 - 2020

XVII Legislatura - 15 dicembre 2020



L'Ufficio Bilancio redige Documenti su tutti i disegni di legge assegnati per l'esame alla Commissione Bilancio e su quelli ad essa trasmessi dalle Commissioni di merito per il parere sulla copertura finanziaria, sui documenti di finanza pubblica trasmessi all'Assemblea e sulle tematiche aventi rilievo finanziario, oggetto di discussione o di indagini conoscitive da parte degli organi dell'Assemblea.

Servizio Studi

Direttore dott.ssa Laura Salamone

Ufficio del bilancio, fondi comunitari ed extraregionali

Consigliere parlamentare Capo ufficio dott. Rosario Amato

Consigliere parlamentare ad interim dott. Sabrina Gatto

Segretario parlamentare, U.O. Documentazione per l'area economico-finanziaria e comunitaria, sig.ra Paola Canino

Ufficio per l'attività legislativa in materia di attività produttive, di governo del territorio e di affari europei

Consigliere parlamentare Capo ufficio dott.ssa Lisa Giudice

I documenti possono essere richiesti alla segreteria del Servizio:
tel. 091 705 4884- fax 091 705 4371 - mail serviziostudi@ars.sicilia.it

I testi degli Uffici e dei Servizi dell'Assemblea regionale siciliana sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei Parlamentari. L'Assemblea regionale siciliana declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini estranei e non consentiti dalla legge.

La presente nota di lettura contiene brevi spunti descrittivi e di commento alle norme del disegno di legge n. 893 "Disposizioni finanziarie e per il sostegno ai processi di crescita e ripartenza del sistema produttivo regionale", di iniziativa parlamentare.

Tali norme hanno prevalentemente finalità e carattere finanziario e sono volte ad apportare correttivi o modifiche alla normativa regionale vigente, per risolvere problemi applicativi o in taluni casi anche interpretativi, onde rendere maggiormente efficaci alcune delle misure già adottate ovvero prevedere nuovi interventi per il supporto ad alcuni Comuni siciliani, quali quello di Vittoria per il suo aeroporto o quelli dichiarati "zona rossa", o ad operatori economici in crisi a causa dell'emergenza pandemica da Covid 19.

Con riferimento alle risorse extraregionali la cui utilizzazione è stata di recente prevista per il finanziamento di misure disposte dalla recente legge regionale di stabilità (la legge regionale n. 9/2020) nella nota di lettura è stata ravvisata la necessità, al fine di rendere realmente applicabili le relative rimodulazioni, di acquisire, attraverso la relazione tecnica o i pareri degli organi competenti elementi e dati chiari e precisi, in particolare sia da parte del Governo con riferimento al rispetto di quanto concordato con lo Stato che, da parte dei soggetti preposti alle Autorità di gestione, riguardo alla compatibilità con le previsioni del Programma PO FESR.

Il documento individua infine alcuni profili di criticità, anche in merito agli aspetti finanziari.

Art. 1

Disposizioni in materia di finanziamenti alle imprese

L'articolo 1, al comma 1 prevede una modifica soppressiva di una parte del comma 3 dell'articolo 10 della legge regionale di stabilità 2020, eliminando la funzione di garanzia ivi disposta in capo al Fondo centrale di garanzia, con riferimento ai finanziamenti a favore di operatori economici e liberi professionisti iscritti agli ordini professionali e titolari di partita IVA operanti in Sicilia, danneggiati dalla crisi pandemica da Covid 19.

Ciò in quanto – si sostiene nella relazione – da approfondimenti effettuati presso Mediocredito centrale S.p.A., è emerso che risulta esclusa la possibilità che i finanziamenti previsti dal citato articolo 10 della legge regionale n. 9/2020 vengano garantiti dal citato Fondo centrale di garanzia.

Il comma 2 destina la somma di 1.500 migliaia di euro per le spese aggiuntive derivanti dal cofinanziamento dell'accordo tra Regione siciliana e BEI per l'attivazione del "Fondo emergenza imprese Sicilia", a seguito della recente modifica della legge regionale n. 8 del 2018 che ha destinato le somme previste per lo strumento finanziario *tranchéd cover* a strumenti finanziari flessibili da attuare tramite la Banca europea degli investimenti.

Art. 2

Norme in materia di utilizzo di risorse extraregionali

a) Il comma 1 prevede che "le risorse destinate dalla Comunità europea al finanziamento di fondi strutturali, in ragione dello specifico vincolo di destinazione previsto, non possono essere destinate ad altri trasferimenti in favore di enti pubblici o di privati per le ragioni di credito vantate nei confronti degli enti e dei soggetti medesimi".

Tale norma, secondo quanto riportato nella relazione, ha l'intento di proporre un intervento analogo a quello di cui ad alcune previsioni della normativa nazionale, tra le quali in particolare il comma 5 *duodecies* dell'articolo 3 del decreto legge n. 182 del 2005 sull'impignorabilità delle provvidenze finanziarie in attuazione delle disposizioni comunitarie.

La norma, quindi, detta disposizioni relative al vincolo di destinazione delle risorse derivanti da finanziamenti comunitari: ove interpretata solo in questo senso e come diretta agli enti regionali non presenta criticità, ove invece si interpreti nel senso di prevedere la impignorabilità delle somme, eccede la competenza regionale.

b) I commi 2 e 3 rimodulano le risorse extraregionali rispetto a quanto previsto dalla legge di stabilità 2020: **va verificato come tale rimodulazione incida su quanto concordato con lo Stato in ordine alla legge di stabilità predetta e, con l'Autorità di gestione del PO FESR, se sia compatibile col Programma.**

Art. 3

Costituzione del Fondo per il sostegno alle imprese ed alle economie nei comuni dichiarati "zona rossa"

L'articolo 3 prevede la costituzione di un Fondo per il sostegno alle imprese ed all'economia per i comuni dichiarati "zona rossa". **Andrebbe chiarito se i destinatari siano i Comuni ovvero le imprese: in quest'ultima ipotesi, trattandosi di aiuti di Stato andrebbe precisata la normativa comunitaria di riferimento, ovvero se si intende concederli in "de minimis" o entro il Quadro temporaneo degli aiuti di Stato alle imprese emanato dalla Commissione europea in ragione della pandemia da Corona virus.**

In tale ultimo caso va inserita **una clausola di salvaguardia** come quella di seguito riportata (tale clausola è contenuta anche nella normativa nazionale, nel c.d. "decreto ristori", come modificato dal c.d. "decreto ristori bis" cui la norma in esame fa riferimento, secondo quanto riportato nella relazione stessa al ddl):

"Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche."

Profili finanziari

Per fronteggiare i danni economici causati dalla pandemia dovuta al Covid 19, viene istituito un fondo con una dotazione di un milione di euro per il sostegno alle imprese.

Il comma 4, relativo alla copertura finanziaria, è da riformulare in quanto vanno individuate con immediatezza le modalità di copertura. Il rinvio generico alle "risorse ancora disponibili del bilancio della Regione" va sostituito con gli esatti mezzi con cui si farà fronte.

Art. 4

Norme in materia di sostegno della mobilità

**Superata dall'approvazione dell'art. 7 ddl 868
nella seduta d'Aula del 9/12/2020**

La disposizione prevedeva l'erogazione di un contributo nei confronti dei titolari di attività di servizio pubblico da trasporto non di linea in servizio di piazza, nonché dei titolari di licenza di servizio turistico di piazza con veicoli a trazione animale o a mezzo motocarrozette che non hanno usufruito del contributo previsto dal comma 9 dell'art. 14 della legge regionale del 12 maggio 2020.

La norma è stata inserita all'articolo 7 disegno di legge n. 868 in materia di concessioni demaniali, approvato dall'Aula nella seduta n. 233 del 9 dicembre 2020.

Art. 5

Autoporto di Vittoria

La disposizione di cui **all'articolo 5** prevede l'anticipazione di somme al Comune di Vittoria per spese concernenti il collaudo del primo stralcio funzionale dell'aeroporto di Vittoria.

Le somme relative, pari a 422 mila euro verrebbero prelevate dalle economie da ribasso d'asta dell'opera da collaudare e verrebbero recuperate in dieci anni a valere sui trasferimenti relativi alle risorse di parte corrente che la Regione effettuerà nei confronti del comune di Vittoria.

Sarebbe necessario che i dipartimenti interessati, delle Infrastrutture da un lato e delle Autonomie locali dall'altro, dessero un proprio parere sulla disponibilità delle risorse.

Art. 6

Aeroporto di Comiso

L'articolo 6 prevede di aiuti alla Società aeroportuale per la gestione dell'aeroporto di Comiso.

Andrebbe quindi inserita la clausola di salvaguardia comunitaria in quanto tali aiuti sono soggetti alla specifica disciplina di settore.

Un intervento analogo è stato previsto all'art. 13 della l.r. 14/2019 **per l'aeroporto di Birgi** che al comma 5 infatti riporta la predetta clausola:

“5. I finanziamenti di cui al presente articolo sono concessi in conformità e nel rispetto delle procedure di cui alla Comunicazione della Commissione europea relativa agli orientamenti sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree del 4 aprile 2014, n. 2014/C 99/03 - paragrafi 3.4 e 3.5, ovvero, in subordine, paragrafo 5.2. In tale ultima ipotesi gli aiuti sono concessi subordinatamente all'esito positivo della procedura di controllo comunitario di cui agli articoli 107 e 108 TFUE.”

Profili finanziari

Con i commi 1, 2 e 3 si autorizza l'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità ad effettuare un intervento finanziario di 1.774.500,00 nei confronti dell'Aeroporto di Comiso. Non è chiara la natura dell'intervento, anche in funzione delle norme comunitarie in materia di aiuti alle imprese.

Con il comma 4 si autorizza la spesa di 2.760.000,00 euro per la ricapitalizzazione della società di gestione aeroportuale So.A.Co Spa, che gestisce l'aeroporto Pio La Torre di Comiso.

Occorre che il gestore regionale dei fondi FSC 2014/2020, attesti la compatibilità dell'intervento. Qualora così non fosse, la norma sarebbe priva di copertura finanziaria.

Non è chiaro, inoltre, l'effetto che la ricapitalizzazione proposta dalla norma produrrebbe sulla distribuzione delle quote nella compagine sociale.

Art. 7

Ampliamento aree di sviluppo industriale

L'articolo 7 dispone misure per l'ampliamento delle aree di sviluppo industriale da parte dell'Irsap attraverso l'annessione di aree confinanti con le stesse, su iniziativa di soggetti privati che intendano realizzarvi il proprio insediamento produttivo.

Il comma 4 prevede una speciale procedura di variante urbanistica, tramite conferenza di servizi: **la procedura andrebbe meglio precisata, anche in ordine al rispetto delle norme del Codice dell'ambiente e delle relative procedure di valutazione di impatto ambientale.**

Art. 8

Attribuzioni in materia di miniere, attività estrattive, cave, torbiere e saline

L'articolo 8 prevede uno spostamento delle attribuzioni in materia di attività mineraria dall'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità all'Assessorato regionale delle attività produttive, in conformità a quanto già previsto in altre regioni d'Italia e d'Europa ed in considerazione della natura industriale delle relative attività.

Art. 9

Incremento facoltà assunzionali per l'amministrazione regionale

L'articolo 9 reca disposizioni per l'incremento di facoltà assunzionali presso l'amministrazione regionale.

In particolare si propone la modifica delle percentuali per l'incremento di tali facoltà, per la sola Amministrazione regionale, sia, a decorrere dal 2020 con riferimento al personale del comparto non dirigenziale, che, a decorrere dal 2021, per la dirigenza.

Profili finanziari

Si ravvisa la necessità che la norma preveda la copertura finanziaria dei relativi oneri almeno **nell'intero triennio del bilancio di previsione vigente.**

Art. 10

Consiglio di amministrazione dell'IRCA

Il comma 1 dell'articolo 10 è volto a superare talune difficoltà interpretative allo scopo di consentire l'immediata operatività dell'organo collegiale di gestione dell'IRCA.

Il comma 2 detta disposizioni specifiche per la designazione dei membri del consiglio di amministrazione provenienti dalle relative organizzazioni rappresentative delle imprese.

--

<p>Art. 11 <i>Modifiche di norme</i></p>
--

<p>All'articolo 11, il comma 1 interviene in materia di requisiti per le nomine e designazioni in organi di controllo di competenza regionale, consentendo che siano nominati anche alcune categorie di dipendenti in possesso di laurea triennale purché abbiano maturato anche un'esperienza almeno biennale nello specifico settore cui si riferisce la nomina o la designazione.</p>

<p>Il comma 2 modifica la vigente normativa in materia di limite di incarichi negli organi di revisione degli enti locali, proponendo la riduzione del limite massimo degli incarichi stessi da otto a tre.</p>
--

<p>Il comma 3 detta disposizioni relative ai contributi alle attività sportive previste nel corso dell'ultima legge regionale di stabilità, in considerazione dell'emergenza sanitaria in atto.</p>
--

<p>Il comma 4 è volto allo scopo di finanziare i campionati interregionali che non possono essere beneficiari dei contributi di cui alla legge regionale n. 31 del 1984, in quanto la spesa è attualmente destinata esclusivamente ai campionati nazionali di serie A e di serie B.</p>
--

<p>Art. 12 <i>Norma finale</i></p>
--

--